

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2013, n. 17-6535

Approvazione della convenzione tipo per lo svolgimento del servizio di riscossione ed assistenza al contribuente in materia di tasse automobilistiche per conto della Regione Piemonte.

A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin:

Visto l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda, tra l'altro, le funzioni di gestione delle tasse automobilistiche alle Regioni a statuto ordinario;

visto il decreto del Ministro delle finanze 5 novembre 1998, n. 418, che realizza il trasferimento delle funzioni di cui al punto precedente;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2013, n. 13-5697, che approva il progetto di internalizzazione delle funzioni di gestione della tassa automobilistica in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2013, n. 3-5446;

rilevato che, a conclusione del processo di internalizzazione, le funzioni di manutenzione ed aggiornamento dell'archivio regionale saranno anche svolte dal competente settore regionale;

considerato tuttavia che, a seguito dell'invio degli avvisi di scadenza e della notificazione degli avvisi di accertamento, così come a fronte di qualsiasi situazione rilevante ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari debba potersi rappresentare o comunicare, e considerato l'elevato numero di segnalazioni che normalmente pervengono all'Amministrazione attraverso i diversi canali disponibili, non è possibile affrontare la predetta funzione in forma centralizzata e con le sole risorse di cui è possibile dotare il competente settore regionale, ma al contrario è opportuno che i contribuenti possano beneficiare di una rete capillare di sportelli, valorizzando le competenze e la diffusione sul territorio dei soggetti che sono autorizzati ad interagire con l'archivio regionale delle tasse automobilistiche, essendo strutture già deputate alla riscossione delle medesime;

ritenuto, pertanto, di consentire ai cittadini di usufruire di un servizio di assistenza tecnico-giuridica che non si limiti alla sola operazione di incasso delle somme dovute ed al conseguente rilascio della documentazione liberatoria, ma che si estenda, in stretta connessione con le operazioni di riscossione ed al fine di evitare ogni aggravamento del procedimento amministrativo, a tutta quella gamma di prestazioni accessorie che possono fornire un effettivo supporto e una completa assistenza in termini di informazioni, segnalazioni finalizzate alla variazione in archivio di dati non corretti e consulenza per il corretto adempimento degli obblighi tributari;

considerato che la diffusione territoriale del servizio di che trattasi risponde anche a rilevanti finalità di pubblico interesse consistenti principalmente nella costante, puntuale e tempestiva manutenzione della banca dati regionale;

considerato che le funzioni di cui sopra, che si sostanziano in una complessa attività di interazione e interrogazione degli archivi, nonché di intervento diretto sui medesimi, non possono essere svolte da tutti gli operatori della riscossione, ma esclusivamente da quelli che, collegati ad un polo telematico, siano provvisti di adeguata tecnologia ed anche e soprattutto dotati di adeguata conoscenza della materia relativa alla circolazione dei mezzi di trasporto, di quella relativa ai rapporti tributari così come delineati dall'ordinamento giuridico (peraltro in costante evoluzione), e quindi di elevata professionalità;

ritenuto pertanto di individuare, quali soggetti idonei alle funzioni di cui sopra, le agenzie di pratiche auto, dotate di adeguata professionalità, in primo luogo perché abilitate dalle Province all'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in secondo luogo perché già autorizzate alla riscossione della tassa automobilistica nel territorio della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in quanto tali aderenti a un polo telematico ed abilitati ad accedere all'archivio regionale della tassa automobilistica;

considerato che il sistema di riscossione della tassa automobilistica è connotato da un elevato tasso di informatizzazione, interscambio ed interconnessione dei flussi e dei dati e che, al fine dell'espletamento delle attività di bonifica, il collegamento tra l'archivio regionale della tassa automobilistica, tenuto dal CSI Piemonte, e le agenzie di pratiche auto autorizzate ai sensi della legge 264/1991 deve avere luogo tramite un sistema informativo rispondente alle caratteristiche prescritte dagli articoli 1, 2 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1999 (S.G.A.T.A.);

considerato che il collegamento di cui al precedente capoverso è da intendersi riferito all'archivio regionale delle tasse automobilistiche, così come definito dal protocollo d'intesa sottoscritto in Roma il 15 aprile 2003 tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministero dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, a cui viene data attuazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/2003, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione;

ritenuto, infine, che le funzioni accessorie di che trattasi rientrano fra quelle a cui, per ragioni di natura tecnica, è applicabile la disciplina di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b, della sezione I del capo II del titolo I (parte II) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, e che gli unici operatori in grado di assicurare la prestazione richiesta per competenza, titolo e dotazioni informatiche siano gli studi di consulenza di cui alla citata legge 264/1991;

considerato che i soggetti che intendono aderire alla convenzione per l'erogazione dei servizi di riscossione, assistenza tecnico-giuridica ai cittadini e bonifica dell'archivio regionale devono necessariamente essere valutati in relazione alla loro capacità finanziaria, alla loro capacità tecnica ed organizzativa nonché alla loro ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;

considerato che i soggetti che intendono aderire devono obbligatoriamente collegarsi con l'archivio regionale della tassa automobilistica sia ai fini della riscossione che a quelli della bonifica degli archivi, dovendo pertanto la Regione Piemonte impegnarsi a garantire, tramite il CSI-Piemonte, il collegamento con l'archivio nazionale qualora il veicolo oggetto dell'intervento sia immatricolato in altra Regione;

considerato che le operazioni diverse dalla riscossione saranno oggetto di remunerazione da parte della Regione, da erogare sulla base delle tariffe indicate nella convenzione che gli operatori saranno chiamati a sottoscrivere, pari ad € 6,03 (euro sei e centesimi tre) sia per le attività di aggiornamento della banca dati che per quelle di aggiornamento e remissione delle smart card distribuite ai cittadini residenti nelle fasce A e B della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e ritenute congrue in quanto determinate sulla base di un'analisi, le cui risultanze sono agli atti del competente settore regionale, che tiene conto dei compensi medi richiesti dagli operatori del settore per analoghe prestazioni e confrontate con la media di quelle adottate dalle altre Regioni d'Italia che hanno approvato e posto in essere convenzioni similari o aventi stessa natura e contenuto, sulla base del numero di operazioni da ciascuno eseguite e regolarmente rendicontate, nel limite complessivo inderogabile delle somme stanziare a tale scopo di anno in anno;

ritenuto doversi stabilire la durata della convenzione nel periodo decorrente dalla sottoscrizione della medesima a tutto il 31 dicembre 2016 al fine di rendere ammortizzabili gli investimenti che sia la Regione e CSI-Piemonte da un lato, sia gli operatori del settore dall'altro, dovranno porre in essere al fine di rendere accessibile ed efficiente il servizio che questi ultimi saranno chiamati ad erogare, così come di consentire il minimo indispensabile di continuità temporale e di esercizio del potere di controllo, che non si renderebbe possibile in relazione a più brevi periodi avuto riguardo al sistema di scadenze e di periodicità su cui si fonda l'obbligazione relativa al tributo in esame, anche in rapporto ai tempi normalmente richiesti per l'esercizio delle attività di controllo formale e di accertamento;

nell'ambito delle risorse finanziarie da assegnarsi alla direzione risorse finanziarie, per il settore politiche fiscali, per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un importo pari, per ciascuno di essi, ad €

1.000.000 (euro unmilione), che dovrà trovare copertura nei rispettivi bilanci di riferimento sull'UPB 09031;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, lo schema di convenzione tipo per lo svolgimento delle funzioni di riscossione ed aggiornamento degli archivi regionali della tassa automobilistica, che si allega alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al dirigente del settore politiche fiscali (direzione risorse finanziarie), affinché raccolga le adesioni, anche in forma cumulativa, alla convenzione, ai fini della successiva stipula con i soggetti aderenti;

- di dare pubblicità alla convenzione trasmettendola a tutti gli operatori autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264;

- di dare atto che la spesa derivante dall'adozione della presente deliberazione non potrà essere, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, superiore ad €1.000.000 (euro unmilione) e dovrà trovare copertura nei rispettivi bilanci di riferimento sull'UPB 09031.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

CONVENZIONE TIPO
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE
ED ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
PER CONTO DELLA REGIONE PIEMONTE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Regione Piemonte, direzione risorse finanziarie, in seguito denominata "Amministrazione", e gli studi di consulenza autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, in seguito denominati "soggetto convenzionato", per l'erogazione del servizio di riscossione ed assistenza al contribuente, relativamente alla tassa automobilistica dovuta dai proprietari di veicoli residenti nel territorio regionale e stabilisce la misura del compenso spettante per il servizio svolto e le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa.
2. Le obbligazioni delle parti sono regolate dalla presente convenzione e, per quanto in essa non previsto, dalle norme del codice civile.
3. La presente convenzione prevede l'accesso, per tutti i soggetti convenzionati esistenti sul territorio, alla banca dati regionale al fine di effettuare ogni interrogazione atta a fornire adeguata consulenza ai cittadini nella riscossione delle tasse automobilistiche e la bonifica dei dati, e più specificatamente:
 - a) attività di consulenza ed assistenza al contribuente;
 - b) riscossione delle tasse automobilistiche;
 - c) aggiornamento degli archivi regionali;
 - d) aggiornamento e riemissione delle smart card;
 - e) rilascio dell'attestazione di pagamento secondo le risultanze del relativo archivio;
 - f) accettazione e lavorazione delle istanze di autotutela a seguito di atto di accertamento.

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal giorno della sua sottoscrizione e scade alla data del 31 dicembre 2016.
2. Il soggetto convenzionato e l'Amministrazione hanno facoltà di recesso dalla presente convenzione previa comunicazione, con il preavviso di tre mesi, da inviare mediante raccomandata con avviso di

ricevimento,

3. L'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione è subordinato al rilascio, da parte dell'Amministrazione, del relativo provvedimento di autorizzazione.
4. Al fine di ottenere dall'Amministrazione l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente convenzione, il soggetto interessato deve presentare apposita istanza.
5. L'Amministrazione non procede a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 3, qualora a carico del soggetto richiedente, ovvero del titolare, o di uno dei legali rappresentanti od amministratori del medesimo soggetto, sia già stato emesso provvedimento ingiuntivo per mancato riversamento di tasse automobilistiche.
6. L'Amministrazione non procede a rilasciare l'autorizzazione di cui al comma 3 anche nel caso in cui anche uno dei legali rappresentanti od amministratori del soggetto giuridico richiedente risulti, alla data dei mancati riversamenti, già legale rappresentante o amministratore di altro soggetto giuridico cui sia stato notificato provvedimento ingiuntivo.
7. Nel caso in cui, nel corso dell'attività in convenzione l'Amministrazione accerti il sopravvenire di una delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, la stessa procede alla risoluzione del rapporto convenzionale mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Nel caso di modifiche normative, statali o regionali, che dispongano la soppressione della tassa automobilistica, gli effetti della presente convenzione cessano di diritto senza preventiva comunicazione fra le parti.

Art. 3

Garanzie

1. Ogni singolo soggetto convenzionato, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, è tenuto a fornire per il primo anno di applicazione della convenzione, una fidejussione bancaria di € 51.646 (euro cinquantunomilaseicentoquarantasei) a favore dell'Amministrazione. A partire dall'esercizio successivo, la cauzione è commisurata all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dal soggetto convenzionato nell'anno precedente. Il soggetto già autorizzato ai sensi di precedente analoga convenzione è tenuto a fornire, per il primo anno di applicazione della presente convenzione, una fidejussione pari all'ammontare mensile medio delle riscossioni effettuate dallo stesso nell'anno precedente.
2. La fidejussione può essere prestata in forma solidale e collettiva, da più soggetti autorizzati, attraverso enti o cooperative tra soggetti autorizzati legalmente costituiti, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999.
3. Per le convenzioni sottoscritte in corso d'anno, aventi decorrenza dal 1° luglio, la garanzia, in m isura pari a quella di cui al comma 1, avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
4. La prestazione della garanzia in favore dell'Amministrazione condiziona la stipula della convenzione e la prosecuzione del rapporto.

Art. 4

Collegamenti telematici

1. L'Amministrazione e il CSI-Piemonte provvedono ai necessari allestimenti informatici a supporto delle attività del soggetto convenzionato.
2. L'Amministrazione si riserva di concordare con il soggetto convenzionato e con il CSI-Piemonte le eventuali migliorie e le nuove funzionalità, da realizzarsi anche in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi.
3. Il soggetto convenzionato può utilizzare i dati informatici in suo possesso per i soli fini stabiliti dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Modalità di riscossione

1. Il soggetto convenzionato deve assicurare il servizio durante l'orario di apertura dell'esercizio, compatibilmente con la possibilità di collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche regionali.
2. Il soggetto convenzionato richiede al contribuente che effettua il versamento per un veicolo, le seguenti informazioni: il codice fiscale, la targa, la Regione di residenza del proprietario, il periodo di validità del pagamento della tassa e la scadenza.
3. Il soggetto convenzionato trasmette i dati al sistema informatico, il quale, in risposta, visualizza l'ammontare della tassa automobilistica da pagare, la scadenza e la validità del pagamento. La conferma dell'operazione permette la stampa della ricevuta di pagamento da consegnare al soggetto che effettua il versamento.
4. I soggetti convenzionati provvedono ad incassare dal contribuente l'importo dovuto, attivando online la procedura automatizzata predisposta dal CSI-Piemonte. E' consentita la riscossione anche per conto delle altre Regioni d'Italia, attraverso il collegamento con l'archivio nazionale della tassa automobilistica o con gli archivi regionali.
5. E' fatto obbligo ai soggetti convenzionati di non procedere all'incasso di somme inferiori al dovuto e di assistere il contribuente nell'utilizzo della normativa relativa al ravvedimento operoso e spontaneo previsto dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, così come proposto dalla procedura informatica di incasso.
6. E' fatto obbligo al soggetto convenzionato di rilasciare al contribuente che effettua il versamento la ricevuta del pagamento della tassa automobilistica prodotta esclusivamente dal sistema. E' altresì fatto divieto di alterare i dati contenuti nella ricevuta di pagamento.
7. Il soggetto convenzionato è tenuto a trattenere gli originali delle ricevute di pagamento per le quali abbia provveduto ad effettuare l'annullamento della relativa operazione di riscossione e a trasmetterle secondo le specifiche che l'Amministrazione comunica con apposito atto.
8. Per la riscossione delle tasse automobilistiche presso i propri sportelli Il soggetto convenzionato, su

richiesta del contribuente, può accettare il pagamento con strumenti di moneta elettronica. In tal caso, può porre a carico del contribuente, che ne deve essere preventivamente informato, un importo forfettario a ristoro dei soli oneri corrisposti agli istituti bancari e finanziari, in conseguenza dell'utilizzo di un mezzo di pagamento elettronico.

9. Il soggetto convenzionato, su richiesta del contribuente, in caso di furto, smarrimento o deterioramento della ricevuta di pagamento ha l'obbligo di emettere l'attestazione di avvenuto pagamento secondo le risultanze del relativo archivio, indipendentemente dal soggetto che ha riscosso a suo tempo la tassa automobilistica. Il costo dell'attestazione di avvenuto pagamento è a carico del richiedente e non può essere superiore ad € 3,00 (euro tre e centesimi zero), compresa Iva.

Art. 6

Attività a titolo necessario del soggetto convenzionato

1. Il soggetto convenzionato deve fornire al contribuente le necessarie informazioni preliminari sulla tassa automobilistica ed assisterlo ed agevolarlo nel versamento presso i propri sportelli. Qualora vengano riscontrate difformità tra le informazioni documentate dal contribuente e i dati contenuti nella banca dati, il soggetto convenzionato è tenuto ad aggiornare la banca dati stessa, coerentemente a quanto risulta dalla documentazione probatoria esibita dal contribuente. Nello specifico, dovrà operare variazioni relative a:

- a) dati anagrafici e di residenza del proprietario del veicolo;
- b) proprietà del veicolo;
- c) dati tecnici del veicolo;
- d) eventi rilevanti ai fini del corretto pagamento della tassa automobilistica;
- e) dati dei pagamenti.

2. Per effettuare le variazioni è necessario che il contribuente esibisca un idoneo documento giustificativo; solamente le informazioni sulla residenza potranno essere modificate a fronte di autocertificazione. In particolare, per attestare un avvenuto pagamento, è necessaria l'esibizione della ricevuta originale, la cui fotocopia è trattenuta dal soggetto convenzionato, mentre nei restanti casi di variazione è sufficiente esibire la documentazione in copia. In qualunque caso, la documentazione acquisita per l'aggiornamento della banca dati deve sempre essere accompagnata dalla fotocopia del documento identificativo presentato dal richiedente. Il soggetto convenzionato è tenuto a conservare tutta la documentazione esibita dal contribuente, senza oneri a carico dell'Amministrazione, per i successivi cinque anni. Tale documentazione dovrà essere esibita su richiesta dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione in merito alla congruenza della suddetta documentazione, rispetto alle operazioni di aggiornamento svolte dai collaboratori sulla banca dati.

3. L'assistenza al contribuente e l'eventuale conseguente operazione di aggiornamento degli archivi può avvenire esclusivamente a seguito di richiesta del contribuente.

4. In tutti i casi, per le operazioni di verifica e di aggiornamento della banca dati il soggetto convenzio-

nato dovrà utilizzare l'apposito applicativo informatico di interrogazione e gestione della banca dati che il CSI-Piemonte mette a disposizione.

5. Anche a fronte di un ruolo i soggetti convenzionati sono tenuti ad inserire nella banca dati le modifiche indicate (e documentate) dal contribuente.

Art. 7

Formazione

1. Il soggetto convenzionato si impegna ad addestrare un adeguato numero di operatori di sportello anche attraverso la documentazione e l'attività formativa rese disponibili dall'Amministrazione.

Art. 8

Riscossioni settimanali e modalità di riversamento

1. Il riversamento degli importi riscossi a titolo di tassa automobilistica ha cadenza settimanale e, contabilmente, riguarda le giornate dal lunedì alla domenica successiva. L'ammontare riscosso è prelevato dalla tesoreria della Regione Piemonte tramite RID bancario.

2. Sulle somme non riversate a mezzo RID dal soggetto convenzionato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di chiusura della relativa settimana contabile, ma riversate entro cinque giorni lavorativi successivi al predetto termine, si applica una penale pari al cinque per cento dell'importo non riversato, da versarsi contestualmente alle somme dovute. Trascorso il predetto termine, l'Amministrazione procede all'escussione della garanzia fidejussoria sia per i mancati riversamenti sia per la penale, ed alla risoluzione così come regolamentata all'articolo 10, comma 8.

3. La risoluzione del rapporto è estesa a tutte le agenzie di cui il soggetto inadempiente risulti titolare ovvero legale rappresentante o amministratore di soggetto giuridico.

4. Le sanzioni previste dal presente articolo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, non si applicano se il mancato prelievo RID nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3, è imputabile a fatti non dipendenti dalla volontà del soggetto convenzionato e si dimostra che le somme erano comunque disponibili per il prelievo.

Art. 9

Corrispettivo per il servizio di riscossione e per le attività svolte dal soggetto convenzionato

1. Il soggetto convenzionato, per ogni operazione di riscossione, non può esigere dal contribuente una somma superiore a quella prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, della presente convenzione..

2. L'Amministrazione eroga un compenso al soggetto convenzionato, pari ad € 6,03 (euro sei e centesimi tre) oltre Iva, per ogni pratica di gestione relativa ad un contribuente, una targa e un anno di riferimento, che abbia dato luogo all'aggiornamento della banca dati. Per pratica di gestione si intendono

tutte le operazioni, di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c) e f), di interrogazione e di aggiornamento della banca dati, necessarie per gestire e regolarizzare uno specifico caso, riferito ad un determinato contribuente, per un determinato veicolo e relativamente ad un determinato anno d'imposta.

3. L'Amministrazione eroga un compenso al soggetto convenzionato, pari ad € 6,03 (euro sei e centesimi tre) oltre Iva per ogni attività di aggiornamento o di riemissione delle smart card distribuite dalla stessa, ai cittadini residenti nelle fasce A e B della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

4. L'importo dei compensi di cui ai commi 2 e 3, sono liquidati trimestralmente dall'Amministrazione a seguito di emissione di apposita fattura da parte del soggetto convenzionato.

5. Il computo dei compensi dovuti al soggetto convenzionato è prodotto dal sistema informatico.

6. I compensi di cui ai commi 2 e 3 sono liquidati nel limite complessivo inderogabile delle somme stanziare a tale scopo di anno in anno e pari, per ciascuno di detti anni, ad € 1.000.000 (euro un milione) e, una volta esaurite le somme di cui allo stanziamento annuale, non possono essere liquidati ulteriori compensi.

Art. 10

Poteri di controllo e modalità di recupero delle somme non riversate

1. L'Amministrazione provvede a controlli periodici sull'attività svolta dai soggetti convenzionati, con particolare riferimento alla riscossione della tassa automobilistica ed agli adempimenti di cui all'articolo 6 della presente convenzione, affinché tutto si svolga nel rispetto degli obblighi previsti. In esito a tale attività, l'Amministrazione informa il soggetto convenzionato interessato degli esiti di tale verifica al fine di chiarire le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione.

2. Nel caso in cui si rilevi, per errore non scusabile o dovuto a fatti imputabili a terzi o quale conseguenza di norme non univocamente interpretate, l'errata trattazione, da parte del soggetto convenzionato, di una pratica riconducibile ad una delle attività remunerabili ai sensi della convenzione, tale attività non è riconosciuta dall'Amministrazione ai fini del computo di quanto spettante al soggetto convenzionato medesimo.

3. Qualora la pratica trattata erroneamente sia già stata oggetto di remunerazione da parte dell'Amministrazione in via principale, il corrispondente importo è trattenuto sulla liquidazione delle spettanze dei trimestri successivi e la ridefinizione della stessa pratica non dà luogo a compenso alcuno.

4. Per ogni operazione erroneamente trattata, mediante trattenuta sulla remunerazione dei trimestri successivi alla data in cui l'errore è stato commesso, quale ristoro di parte dei costi sostenuti dall'Amministrazione per gli adempimenti connessi al recupero dell'errore commesso dal soggetto convenzionato, è applicata allo stesso una penale pari a cinque volte il valore unitario dell'attività svolta erroneamente.

5. Con riferimento ai commi 3 e 4, qualora le spettanze dei trimestri successivi non fossero sufficienti per effettuare il recupero degli importi di cui trattasi, l'Amministrazione procede a richiedere la restitui-

zione dell'importo erogato e non dovuto maggiorato della penale. Nel caso di mancato adempimento al predetto invito da parte del soggetto convenzionato entro il termine indicato dall'Amministrazione, la stessa procede a porre in essere gli atti finalizzati al recupero degli importi.

6. Qualora il soggetto convenzionato si avveda dell'errore prima che l'Amministrazione abbia avviato le attività di controllo e ne dia tempestiva comunicazione alla stessa, non si applica quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

7. Nel caso di reiterati e gravi inadempimenti del soggetto convenzionato, l'Amministrazione può assegnare un termine perentorio, commisurato alla natura dell'attività non correttamente prestata, affinché lo stesso adempia alle obbligazioni dedotte in convenzione. Alla scadenza del termine assegnato, ove si accerti il perdurare dell'inadempienza contestata, l'Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto, mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Nel caso di mancati riversamenti alla Regione delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica regionale, le modalità di recupero e le connesse sanzioni sono disciplinate dalla determinazione dirigenziale 30 marzo 2001, n. 78, così come modificata dalla determinazione dirigenziale 11 luglio 2002, n. 111.

Art. 11

Eventi eccezionali

1. Qualora il soggetto convenzionato non abbia potuto svolgere le attività connesse con la presente convenzione a causa di eventi dichiarati eccezionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione scadenti durante il periodo di mancata attività, o nei cinque giorni seguenti, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il soggetto convenzionato abbia ripreso la normale attività.

2. Qualora il sistema informatico non abbia potuto funzionare a causa di eventi eccezionali di cui al comma 1, i termini per l'esecuzione degli adempimenti previsti nella presente convenzione, scadenti durante il periodo di mancato funzionamento, sono prorogati di cinque giorni a decorrere dal giorno in cui il predetto sistema informatico abbia ripreso a funzionare.

Art. 12

Controversie

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Torino con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 13

Risarcimento del danno

1. Oltre alle ipotesi previste all'articolo 10, nel caso di inadempimenti che comportino un minore introito per le casse regionali, oltre alle eventuali sanzioni penali, in caso di dolo, e al risarcimento del dan-

no, Regione Piemonte si riserva il recupero dei danni morali e d'immagine da liquidarsi in sede giudiziale in assenza di transazione tra le parti.

Art. 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il soggetto convenzionato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 15

Clausola risolutiva espressa

1. La presente convenzione si risolve di diritto e con effetto immediato qualora sia riscontrato inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010.

Art. 16

Sottoscrizione da parte di enti, società, consorzi e associazioni

1. La presente convenzione può essere sottoscritta anche da un ente, società, consorzio o associazione in nome e per conto degli studi di consulenza ad essa affiliati od associati a vario titolo.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ferme restando le obbligazioni, con le relative responsabilità in caso di inadempimento totale o parziale previste dalla presente convenzione in capo al soggetto convenzionato, l'ente, la società o il consorzio raccolgono e verificano le singole istanze di cui all'articolo 2, comma 5, e ricevono il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, anche in forma cumulativa. Nelle istanze e nel successivo provvedimento è fatta menzione della delega rilasciata ai soggetti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui al comma 1 raccolgono e verificano le singole fideiussioni ed hanno facoltà di prestare alla Regione in nome e per conto dei singoli affiliati autorizzati fideiussione cumulativa come previsto dal decreto del Ministro delle finanze 13 settembre 1999.

4. Nel caso previsto dal comma 1 i compensi spettanti ai soggetti autorizzati sono liquidati cumulativamente per il tramite del soggetto firmatario.

5. I soggetti di cui al comma 1, se lo richiedono e dispongono di idonee strutture sul territorio regionale, possono essere autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ed all'erogazione dei servizi di assistenza come previsti e disciplinati dalla presente convenzione.